



Médiateur européen

1 avenue du Président Robert Schuman
CS 30403
F-67001 Strasbourg Cedex



www.ombudsman.europa.eu



21-02-12

SCHILTIGHEIM N P
BAS RHIN


21-02-12

159 00 012411
A6B1 671440

€ R.F.
LA POSTE

000,72

HP 138367



Beniamino SANDRINI
Via del Fante 21
37066 SOMMACAMPAGNA
ITALIE





Mediatore europeo

0377/2012/ER
S2012-150980

Dipartimento giuridico
Direttore

Beniamino SANDRINI
Via del Fante 21
37066 SOMMACAMPAGNA
ITALIE

Strasburgo, il 21/02/2012
Avviso di ricevimento

Egregio Signore/Gentile Signora,

Le scrivo per informarLa che la Sua denuncia del 16/02/2012 è stata ricevuta dall'Ufficio del Mediatore europeo il 16/02/2012 e registrata con il numero 0377/2012/ER. Il funzionario responsabile della Sua denuncia è il sig. Emanuele Rebasti (tél: +33 (0)3.88.17.31.08).

Sul retro di questa lettera, troverà una nota d'informazione riguardante il trattamento della Sua denuncia, oltre a un riferimento alle norme che disciplinano la protezione dei dati personali e che il Mediatore applica nel trattamento delle denunce.

Desidero inoltre richiamare la Sua attenzione sul fatto che le denunce presentate al Mediatore europeo non interrompono i termini per i ricorsi nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi (articolo 2, paragrafo 6, dello Statuto del Mediatore europeo).

Distinti saluti,

João Sant'Anna
Capo del dipartimento giuridico



Nota d'informazione

Una volta che la Sua denuncia è stata registrata, il Mediatore deciderà, in primo luogo, se la Sua denuncia soddisfa i criteri di ammissibilità stabiliti dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dallo statuto del Mediatore europeo. In un secondo tempo, valuterà se sussistono motivi sufficienti che giustifichino l'avvio di un'indagine in merito alla Sua denuncia. Di norma, Lei sarà informato, entro un mese, della relativa decisione presa dal Mediatore.

Quando il Mediatore decide di avviare un'indagine, trasmette la denuncia all'istituzione, organismo, ufficio o agenzia dell'Unione europea in questione chiedendone il parere. Qualora il Mediatore decida che non vi sono motivi sufficienti per avviare un'indagine in merito a una denuncia, può trasmettere la sua decisione anche all'istituzione interessata, eliminando il nome e i riferimenti del denunciante. Non procederà in tal senso, tuttavia, se il denunciante, entro due settimane dal ricevimento del presente avviso di ricevimento, vi si opporrà espressamente.

Normalmente, le denunce al Mediatore (e gli eventuali documenti allegati) hanno un trattamento pubblico. Ciò significa che ogni membro del pubblico può avere accesso alla denuncia e ai suoi allegati. Se il Mediatore avvia un'indagine, il parere dell'istituzione interessata dalla denuncia, qualsiasi osservazione sul parere avanzata dal denunciante, nonché tutti gli altri documenti presenti nel fascicolo del denunciante sono, in linea di principio, documenti pubblici, ai quali chiunque può avere accesso su richiesta.

Ad ogni modo, un denunciante ha il diritto di chiedere che la sua denuncia sia trattata in via riservata. Tale richiesta può essere avanzata o ritirata in qualunque momento. Qualora sia richiesto il trattamento riservato, non vi è accesso del pubblico alla denuncia o agli altri documenti presenti nel fascicolo della denuncia. Tuttavia, anche una denuncia riservata deve essere inviata all'istituzione dell'Unione interessata nel caso in cui il Mediatore avvii un'indagine.

Il Mediatore europeo ha come obiettivo la trasparenza e la proattività nella divulgazione delle informazioni sul suo operato. Pertanto quando decide di avviare un'indagine in merito a una denuncia, riservata o meno, pubblica su una pagina specifica del suo sito Web una breve descrizione dell'oggetto, dei casi e delle denunce esaminati per l'indagine. Ciò avviene senza divulgare l'identità del denunciante. Le decisioni del Mediatore sulle denunce (riservate o pubbliche) sono pubblicate anche sul suo sito Web e possono essere citate nella sua relazione annuale, in forma anonima.

Le denunce al Mediatore possono contenere dati personali relativi al denunciante stesso o a terzi. Il trattamento dei dati personali da parte del Mediatore è disciplinato dal regolamento (CE) n. 45/2001¹. A meno che il denunciante non chieda il trattamento riservato, si intende che egli è consenziente, ai fini dell'articolo 5, lettera d) del regolamento (CE) n. 45/2001, a che il Mediatore tratti pubblicamente qualsiasi dato di natura personale contenuto nella denuncia.

¹ Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati, GU 2001 L 8, pag. 1.